

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1981, n. 29.

Proroga della durata dei contributi a Cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo Unico

La durata massima delle agevolazioni di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, è prorogata di un anno.

La spesa sarà imputata al capitolo 045004606 «Contributi preammortamento a cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68/B della legge 22 ottobre 1971, n. 865» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 11 giugno 1981

Bernini